

COMUNE DI RANDAZZO

CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

AVVISO

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

(art. 254, co. 2, D. Lgs. n. 267/00 - art. 9, co. 1, D.P.R. n. 378/93)

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 30/05/2019, esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Randazzo;
- con decreto del Presidente della Repubblica in data 23 agosto 2019 è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- in data 13 settembre 2019, il citato decreto del Presidente della Repubblica è stato formalmente notificato ai componenti dell'Organo Straordinario di Liquidazione;
- in data 18 settembre 2019 il predetto Organo si è insediato presso il Comune di Randazzo;

Visti:

- il D.lgs. 18.08.2000, n. 267;
- il D.P.R. 24.08.1993, n.378;
- l'art. 36, comma 2, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96;

INVITA

chiunque, ritenga di vantare un diritto di credito per fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31/12/2018 (art. 252, co. 4, del D. Lgs. n. 267/2000) a presentare istanza di ammissione a massa passiva, in carta libera, indirizzata alla Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Randazzo - Piazza Municipio, 1 di cui al fac-simile scaricabile dal sito internet del Comune di Randazzo www.comune.randazzo.ct.it direttamente:

- al protocollo generale del Comune di Randazzo, in orario d'ufficio;
- a mezzo raccomandata;
- via Pec da inviare all'indirizzo: liquidazionestraordinaria@randazzopec.e-etna.it

Tale istanza deve essere presentata entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso all'Albo Pretorio online del Comune di Randazzo e sul sito Web istituzionale, e cioè entro il **16 dicembre 2019** e dovrà contenere:

1. *Generalità identificative del creditore;*
2. *oggetto del debito;*
3. *epoca in cui il debito è sorto;*
4. *importo complessivo del debito dell'ente, eventualmente distinto per capitale ed accessori, se dovuti;*
5. *tipo ed estremi del documento che comprova il credito;*
6. *eventuali cause di prelazione ex art. 2745 e segg. C. C.;*
7. *eventuali atti interruttivi della prescrizione;*
8. *idonea documentazione comprovante il diritto di credito. (Produzione di idonea documentazione comprovante il conferimento dell'incarico professionale)*

SI AVVERTE CHE

A) SONO AMMISSIBILI ALLA LIQUIDAZIONE:

- a) i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'articolo 194 del D. Lgs. n. 267/00 verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato ossia entro il 31.12.2018;
- b) i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'articolo 248, comma 2, del D. Lgs. n.267/00;
- c) I debiti derivanti da transazioni;
- d) I debiti per interessi e rivalutazione monetaria o altri oneri accessori maturati sino alla data di deliberazione del dissesto (solo in caso di sentenza esecutiva o se definiti con atto transattivo e pur sempre riferiti alla data della deliberazione del dissesto);
- e) Gli interessi corrispettivi, a richiesta del creditore e se questi accettati di definirne l'ammontare, al tasso dovuto per legge o da contratto, con atto transattivo, riferito alla data della deliberazione del dissesto;
- f) I debiti per l'acquisizione di aree, ammissibili alla liquidazione alle seguenti condizioni:
 - *Che l'opera sia stata realizzata sulla base di progetti approvati dagli organi competenti;*
 - *che non sia più possibile la retrocessione dell'immobile occupato;*
 - *che l'ente non abbia richiesto od ottenuto per la stessa opera altri finanziamenti in misura congrua;*
 - *che l'ammontare del debito sia comprovato sulla base di stime definitive, transazioni giudiziali o extra giudiziali intervenute tra l'ente locale e i soggetti espropriati, sentenze passate in giudicato o esecutive, indennità stabilite da consulenti tecnici d'ufficio ed accettate dall'ente espropriante e dai soggetti espropriati;*
- g) i debiti per forniture, opere e prestazioni relative ai lavori pubblici, se le stesse siano state regolarmente eseguite ed acquisite al patrimonio dell'ente, ed i prezzi, in mancanza del certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori, siano dichiarati dal tecnico comunale conformi alle disposizioni sulla contabilità dei lavori pubblici;
- h) i debiti per parcelle di professionisti relative a progettazione di opere e direzione di lavori, se il progetto relativo, di massima od esecutivo, sia stato consegnato all'Ente e risultati di immediata ed effettiva utilizzabilità da un'attestazione firmata dal responsabile tecnico e dal segretario dell'ente e se le parcelle riportino, ove presente, il visto di congruità. Per le parcelle di altri professionisti l'ammissibilità è condizionata all'applicazione di criteri di liquidazione che hanno sostituito le tariffe professionali.

B) SONO ESCLUSI DALLA MASSA PASSIVA:

- a) i debiti fuori bilancio che non siano conseguenti a spese per l'esercizio di funzioni o servizi di competenza dell'ente per legge;
- b) i debiti fuori bilancio relativi a spese di rappresentanza, pranzi, ricevimenti, consumazioni o simili;
- c) i debiti per espropriazioni di aree ricomprese nei piani di edilizia economico-popolare o di insediamenti produttivi, per le parti cedute o date in concessione superficaria a enti o privati per la realizzazione di immobili, in tutti i casi nei quali l'ente sia in grado di adottare provvedimenti di recupero a carico degli acquirenti o concessionari;

C) COME DISPOSTO DALL'ART. 248, CO. 2 E SEGG. DEL D. LGS. N. 267/2000:

- dalla data della dichiarazione del dissesto (30/05/2019) e sino all'approvazione del rendiconto non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione. Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'Ente, o la stessa, benché proposta, è stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese;
- i pignoramenti eventualmente eseguiti dopo la deliberazione dello stato di dissesto non vincolano l'ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell'ente e le finalità di legge;
- dalla data di deliberazione del dissesto e sino all'approvazione del rendiconto i debiti insoluti a tale data non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria.

Randazzo, li 17 ottobre 2019

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

IL PRESIDENTE
(Dott. Giuseppe Milano)

I COMPONENTI
(Dott. Antonino Alberti)
(Dott. Andrea Dara)